



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 25-02-2022

DELIBERAZIONE N. 44

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 4 MAGGIO 2021, ARTICOLO 7, COMMA 9.
FINMOLISE SPA, SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI.**

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno venticinque del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 67 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio.
2. Per le imprese regolarmente attive presso la locale CCIAA, relativamente alle posizioni debitorie derivanti da prestiti concessi da parte della Finmolise SpA, con contratti stipulati prima del 1 gennaio 2019, a valere sulle Gestioni Speciali e Incarichi fiduciari di cui alle LL.RR. 11/79, 16/00, 28/2003 e 27/09, con l'esclusione delle posizioni assoggettate al Testo Unico ex Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Misura "5x1", Misura "Mi Fido di Te", Misura "Nuovo Mi Fido di Te" e Misura "Progress Microfinance"), di autorizzare la Finmolise SpA a concedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia applicabili, una sospensione dell'attività di recupero dei crediti esclusivamente per le procedure legali che abbiano:
 - a. acquisito e consolidato il relativo titolo esecutivo;
 - b. in corso una fase esecutiva ove risulti possibile un "congelamento" dell'attività di recupero;
3. Tenuto conto della fase di riavvio dell'economia, la sospensione dell'attività di recupero dei crediti è finalizzata alla definizione extragiudiziarica del debito dovuto dalle imprese alla Finmolise SpA.
4. La sospensione dell'attività di recupero dei crediti necessita di un preciso impegno dell'impresa che, entro 150 giorni dalla presente delibera, dovrà manifestare la volontà di adempiere agli obblighi contrattuali a suo tempo definiti con il contratto di finanziamento con la Finmolise SpA (senza, quindi, che si determini una novazione del contratto originario).
5. Le imprese che intenderanno aderire a questo nuovo quadro normativo, potranno godere del congelamento dell'azione coattiva di recupero del credito, alle seguenti condizioni:
 - a. versamento, in una unica soluzione, dell'importo del 10% della somma portata dal titolo esecutivo e di tutte le spese legali sostenute dalla Finmolise SpA;
 - b. rateizzazione, che dovrà decorrere entro 90 giorni dall'adesione, nel numero di mensilità massime (120) previste dal Decreto Rilancio 34/2020 (Piano Straordinario) della sorte capitale rimanente incrementata degli interessi di mora alla data di manifestazione di volontà di cui al punto 2;
 - c. su tale pagamento rateale, nel rispetto delle norme comunitarie di riferimento al momento dell'adesione, saranno dovuti gli interessi di mora, calcolati al saggio legale vigente alla data della presente delibera, unicamente sul montante, con esclusione della mora contabilizzata, alla data dell'adesione.
6. Nel caso in cui l'impresa non provveda a pagare anche solo tre mensilità anche non continuative, del piano di rateizzazione attivato, la Finmolise SpA dovrà riprendere le azioni legali coattive di recupero del credito.
7. Il presente provvedimento resta aperto anche alle imprese aderenti alle disposizioni di cui alla precedente DGR n. 406/2020.
8. Di prevedere la notifica del presente atto alla Finmolise SpA da parte del Servizio *"Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della*

concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”.

9. Di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile.

10. Di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

11. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale n. 1 del 4 maggio 2021, Articolo 7, comma 9. Finmolise SpA, sospensione dell'attività di recupero dei crediti.

RICHIAMATA integralmente la precedente DGR n. 406/2020 *“COVID-19. Emergenza sulle posizioni debitorie delle imprese molisane aventi in corso una fase di recupero coattivo delle somme erogate da parte della Finmolise SpA”*.

PRESO ATTO dell'Articolo 7, comma 9, della Legge regionale n. 1 del 4 maggio 2021 *“Tenuto conto delle problematiche del mondo imprenditoriale connesse con la pandemia da Covid-19 relativamente alle posizioni debitorie derivanti da prestiti concessi da parte della Finmolise spa a valere sulle Gestioni speciali e incarichi fiduciari di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise – FINMOLISE - S.p.A.) e alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009 e nuova disciplina della Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise - FINMOLISE - S.p.A.), con l'esclusione delle posizioni assoggettate al Testo unico approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sono concesse dilazioni di pagamento con le modalità e nei limiti stabiliti con deliberazione di Giunta regionale”*.

RITENUTO, pertanto, opportuno concedere, stabilendone modalità e limiti, dilazioni di pagamento sui prestiti concessi dalla Finmolise SpA nel rispetto delle condizioni previste dalla sopra citata Legge regionale n. 1 del 4 maggio 2021.

VISTO il Decreto Rilancio 34/2020 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- il D.L. 22/04/2021, n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il D.L. 23/07/2021, n. 105 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

- il D.L. 24/12/2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305 che all'articolo 1, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

RIBADITO che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del Covid-19 continua a produrre danni rilevanti alle imprese che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività.

CONSIDERATO che tale situazione ha determinato, come noto, l'adozione da parte del Governo italiano e della stessa Commissione europea di misure straordinarie per il suo contenimento.

RICHIAMATI gli strumenti finanziari attivati dalla Finmolise SpA a valere sulle Gestioni Speciali e Incarichi fiduciari di cui alle LL.RR. 11/79, 16/00, 28/2003 e 27/09, con l'esclusione delle posizioni assoggettate al Testo Unico ex Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Misura "5x1", Misura "Mi Fido di Te", Misura "Nuovo Mi Fido di Te" e Misura "Progress Microfinance").

RIBADITO che gli strumenti interessati dal presente provvedimento in sede di concessione non configurano alcuna fattispecie di "Aiuto di Stato" in quanto i prestiti sono stati concessi alle normali condizioni di mercato.

RICHIAMATI, ulteriormente, gli Accordi per il credito sottoscritti a livello nazionale.

RITENUTO, pertanto, che la Regione Molise e la finanziaria regionale, in attuazione dell'Articolo 7, comma 9, della Legge regionale n. 1 del 4 maggio 2021, possano e debbano attivare, relativamente agli strumenti di accesso al credito di propria competenza, misure in grado di aiutare le realtà imprenditoriali che stanno ancora attraversando questa fase di difficoltà.

ATTESTATO che lo scopo è quello di aiutare le imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva collegata all'emergenza Covid-19.

PRESO ATTO, quindi, che per le posizioni debitorie in parola si possa autorizzare la Finmolise SpA a concedere una sospensione dell'attività di recupero dei crediti esclusivamente per le procedure legali che abbiano:

- acquisito e consolidato il relativo titolo esecutivo;
- in corso una fase esecutiva ove risulti possibile un "congelamento" dell'attività di recupero.

EVIDENZIATO che tale sospensione, tenendo conto delle problematiche del mondo imprenditoriale connesse con la pandemia ex Covid-19, resta finalizzata alla definizione extragiudiziaria del debito dovuto dalle imprese alla Finmolise SpA.

EVIDENZIATO, quindi, che per tali fattispecie l'Amministrazione regionale e la Finmolise SpA hanno già attivato gli opportuni adempimenti utili alla salvaguardia delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che tale provvedimento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in quanto specificamente progettato per supportare le PMI colpite dalla crisi connessa all'emergenza di Covid-19 e favorire la ripresa produttiva.

VISTI, in ogni caso:

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
- la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo;
- il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

EVIDENZIATO, quindi, che la stessa Commissione ha ritenuto opportuno e doveroso intervenire più volte anche sulla ordinaria disciplina degli Aiuti di Stato.

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTA la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. Di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio.
2. Per le imprese regolarmente attive presso la locale CCIAA, relativamente alle posizioni debitorie derivanti da prestiti concessi da parte della Finmolise SpA, con contratti stipulati prima del 1 gennaio 2019, a valere sulle Gestioni Speciali e Incarichi fiduciari di cui alle LL.RR. 11/79, 16/00, 28/2003 e 27/09, con l'esclusione delle posizioni assoggettate al Testo Unico ex Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Misura "5x1", Misura "Mi Fido di Te", Misura "Nuovo Mi Fido di Te" e Misura "Progress Microfinance"), di autorizzare la Finmolise SpA a concedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia applicabili, una sospensione dell'attività di recupero dei crediti esclusivamente per le procedure legali che abbiano:
 - a. acquisito e consolidato il relativo titolo esecutivo;
 - b. in corso una fase esecutiva ove risulti possibile un "congelamento" dell'attività di recupero.
3. Tenuto conto della fase di riavvio dell'economia, la sospensione dell'attività di recupero dei crediti è finalizzata alla definizione extragiudiziarica del debito dovuto dalle imprese alla Finmolise SpA.
4. La sospensione dell'attività di recupero dei crediti necessita di un preciso impegno dell'impresa che, entro 150 giorni dalla presente delibera, dovrà manifestare la volontà di adempiere agli obblighi contrattuali a suo tempo definiti con il contratto di finanziamento con la Finmolise SpA (senza, quindi, che

si determini una novazione del contratto originario).

5. Le imprese che intenderanno aderire a questo nuovo quadro normativo, potranno godere del congelamento dell'azione coattiva di recupero del credito, alle seguenti condizioni:

a. versamento, in una unica soluzione, dell'importo del 10% della somma portata dal titolo esecutivo e di tutte le spese legali sostenute dalla Finmolise SpA;

b. rateizzazione, che dovrà decorrere entro 90 giorni dall'adesione, nel numero di mensilità massime (120) previste dal Decreto Rilancio 34/2020 (Piano Straordinario) della sorte capitale rimanente incrementata degli interessi di mora alla data di manifestazione di volontà di cui al punto 2;

c. su tale pagamento rateale, nel rispetto delle norme comunitarie di riferimento al momento dell'adesione, saranno dovuti gli interessi di mora, calcolati al saggio legale vigente alla data della presente delibera, unicamente sul montante, con esclusione della mora contabilizzata, alla data dell'adesione.

6. Nel caso in cui l'impresa non provveda a pagare anche solo tre mensilità anche non continuative, del piano di rateizzazione attivato, la Finmolise SpA dovrà riprendere le azioni legali coattive di recupero del credito.

7. Il presente provvedimento resta aperto anche alle imprese aderenti alle disposizioni di cui alla precedente DGR n. 406/2020.

8. Di prevedere la notifica del presente atto alla Finmolise SpA da parte del Servizio *“Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”*.

9. Di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile.

10. Di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta n. 376 del 01 agosto 2014.

11. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GASPARE TOCCI

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA
CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82